

RACCOMANDATA a mezzo PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

Borgomanero, 15 Aprile 2016

Spettabile
Provincia di Vercelli
Area Territorio – Servizio V.I.A.
Via San Cristoforo, 3
VERCELLI

Alla c.a. Arch. Silva
Alla c.a. Dott. Mombelli

OGGETTO: progetto di “Nuovo impianto idroelettrico di potenza nominale 49,98 kW mediante derivazione d’acqua dal Torrente Sabbiola in Località la Piana del Comune di Sabbia e restituzione presso la Località Grattera”. Ditta CR Facility Srl, con sede in via E. De Amicis 11 - Borgomanero (NO).

Con la presente, come da indicazioni ricevute con Vs. comunicazione del 11 aprile 2016, si offrono le ns. considerazioni in merito alle valutazioni di compatibilità urbanistica dell’impianto in oggetto che, come indicato durante la seduta di Conferenza dei Servizi relativa alla procedura di Verifica di VIA, tenutasi presso la Sede della Provincia di Vercelli in data 5 aprile 2016, vengono ritenute dal Vs. Servizio vincolanti alla prosecuzione dell’iter di compatibilità ambientale del procedimento citato.

Il presente parere tecnico riguarda la controdeduzione all’interpretazione dell’Organo Tecnico della Provincia di Vercelli, che in fase di istruttoria del progetto in oggetto ha evidenziato una particolare interpretazione in merito ai vincoli di inedificabilità che si determinano in seguito all’applicazione dei criteri contenuti nel PAI (Piano di Assetto

idrogeologico) e della Circolare 7LAP/96, laddove tali normative individuino una condizione di elevata pericolosità.

L'interpretazione della Provincia di Vercelli è che questi vincoli non possano essere superati con la semplice dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

Il problema si è già posto in altri casi e in generale è stato superato attraverso l'applicazione dell'Art. 31 della LR 56/77, previsto dalla stessa Circ. 7/LAP 96.

Oggi tuttavia l'Art. 31 risulta abrogato e pertanto occorre ricostruire un corretto percorso che consenta legittimamente e con le necessarie cautele, di autorizzare opere di interesse pubblico in aree ad elevata pericolosità, qualora non altrimenti localizzabili.

Opportuno appare quindi ripercorrere il procedimento precedente per comprendere la situazione attuale

La Circ. 7LAP/96 descrive le aree in classe IIIA nel modo seguente:

“Classe IIIA)

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe , aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).

*Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico **non altrimenti localizzabili** (con specifico riferimento ad esempio, ai parchi fluviali), vale quanto indicato **all'art.31 della L.R. 56/77**”*

Nella circolare non ci sono altri riferimenti per cui, prima della sua abrogazione, occorreva esaminare l'Art. 31 della L.R. 56/77 che così a sua volta recitava:

Art. 31. – Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo.

1. Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde di cui al primo comma dell'Art. 29 possono essere realizzate, **su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale**, previa verifica di compatibilità ambientale e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste dal Piano Territoriale, **quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità** e quelle attinenti al regime idraulico, **alle derivazioni d'acqua** o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.

L'Art. 31 richiamava, anche se non esplicitamente, l'Art. 30 che riguarda le zone a vincolo idrogeologico, dove "non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico e ogni intervento è condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, **al rilascio di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale**"(successivamente con la LR 45/89, l'autorizzazione, per interventi modesti ricadenti nella categoria a) è stata delegata al Sindaco).

Il richiamo al primo comma dell'Art. 29 riguarda invece le fasce spondali dei corsi d'acqua così come riportato di seguito:

Art. 29 – Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali.

1. Lungo le sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, nonché dei canali, dei laghi artificiali e delle zone umide di maggior importanza, individuati nei Piani Regolatori Generali, è vietata ogni nuova edificazione, oltretutto le relative opere di urbanizzazione, per una fascia di profondità, dal limite del demanio o, in caso di canali privati, dal limite della fascia direttamente asservita, di almeno:
A) metri 15 per fiumi torrenti e canali nei territori compresi nelle Comunità Montane;
.....
2.
3. Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al 3° Comma dell'art. 27, nonché attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d'acqua principali.

Occorreva pertanto leggere anche il terzo comma dell'Art. 27:

“ Nelle fasce di rispetto +, di cui ai commi precedenti, è fatto divieto di nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e commerciali: sono unicamente ammesse destinazioni a: percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e destinazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. La normativa del Piano Regolatore Generale può prevedere che in dette fasce, a titolo precario, possa esser concessa la costruzione di impianti per la distribuzione del carburante opportunamente intervallati”.

Con buona pace del legislatore, Arch. Astengo, sicuramente illuminato per l'epoca in cui vedeva la luce la Legge Urbanistica, non si può non osservare quanto segue:

- L'art 29 non definiva quali corsi d'acqua dovevano essere assoggettati alla norma ma demandava ai Piani Regolatori la loro individuazione.
- Nessun riferimento veniva esplicitato al R.D. 25 Luglio 1904, n. 523, in particolare alle fasce di rispetto dell'Art. 96, sicuramente vigente ma “dimenticato”, a meno che il legislatore, ma appare improbabile, volesse già fornire quelle “discipline vigenti nelle diverse località” che possono, secondo l'art. 96, modificare le distanze “dal piede degli argini e loro accessori come sopra”, che stabilivano un criterio diverso di misura delle distanze da quello dell'Art. 29.
- La minima distanza di 15 m di in edificabilità poteva peraltro comprendere anche i 10 m del R.D. tuttavia il comma due dell'Art. 29, precisava che “Qualora in sede di formazione del progetto preliminare Piano Regolatore sia accertata, in relazione alle particolari caratteristiche oridrografiche ed insediative, la opportunità di ridurre le fasce di rispetto entro un massimo del 50 % rispetto alle misure di cui al precedente comma, la relativa deliberazione del Consiglio Comunale è motivata con l'adozione di idonei elaborati tecnici contenenti i risultati delle necessarie indagini morfologiche e idrogeologiche”

Con la Circ. 7LAP/96 (una circolare, non una legge regionale) si introducevano nuovi criteri per individuare l'inedificabilità nell'ambito delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, non più di tipo numerico ma improntate ad un'analisi geologica, geomorfologica e idrogeologica . In particolare il territorio viene tuttora suddiviso in classi di pericolosità geomorfologica e

di idoneità all'utilizzazione urbanistica. Le aree particolarmente pericolose come le fasce spondali dei corsi d'acqua vengono assoggettate ad una classe IIIa che identifica, come già detto, *“Porzioni di territorio in edificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.* Anche nella Circ. 7LAP 96 non vi è riferimento al RD del 25 Luglio 1904, che invece due anni dopo veniva affrontato dalla Circ. 14/LAP/PET/98 laddove recitava: *“.. tutto ciò premesso, si ritiene che le prescrizioni del piano regolatore, conformi alle disposizioni del citato Art. 29 della LR n 56/77 e s.m.i. possono assumere l'efficacia di disciplina locale, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 96, lett.f) del T.U. approvato con R.D. n.523/1904 integrativa quindi delle prescrizioni di detto Art. 96, alla condizione che le norme del Piano Regolatore siano rappresentate da ampie e congrue motivazioni e valutazioni tecniche in ordine ai seguenti profili: la tutela del regime idraulico, la protezione del bene demaniale e la sicurezza...”*

Pertanto lo stato dell'arte normativo in Piemonte a partire dal 1998 indicava che, in assenza di valutazioni di Piano Regolatore, vigevano le fasce di rispetto del RD, che, eventualmente, il Piano Regolatore poteva modificare a seguito di *“ampie e congrue motivazioni e valutazioni tecniche”*.

La norma del RD riguardava peraltro solo i corsi d'acqua pubblici ossia quelli iscritti al registro e/o individuati con particella catastale demaniale, mentre il resto del reticolo poteva essere assoggettato alla fasciatura di cui all'Art. 29 se *“individuato dal Piano Regolatore”*.

Sembrava quindi che venisse a stabilirsi una sorta di triplo regime, in alternativa:

- In assenza di Piano Regolatore che individuasse i corsi d'acqua da assoggettare all'Art. 29, valeva a tutti gli effetti il R.D. ma solo sui corsi d'acqua pubblici.
- Laddove il Piano Regolatore veniva approvato con determinazione dei corsi d'acqua da assoggettarsi all'Art. 29, le norme di quest'ultimo avrebbero dovuto sostituire quelle del R.D.
- Laddove il Piano Regolatore veniva adeguato alla Circ. 7LAP96, la classificazione sulle fasce spondali dei corsi d'acqua avrebbe superato quella dell'Art. 29.

In realtà le norme del R.D. si sono conservate sovrapposte a quelle successive della L.R 56/77 che a loro volta si sono conservate sovrapposte a quelle successive della Circ. 7LAP96, per cui si ritrovano tutte queste norme negli stessi Piani Regolatori.

Ai sensi della Legge 18 Maggio 1989, n.183, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, in data 26 Aprile 2001, adottava Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con l'obiettivo di disciplinare tutte le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del Fiume Po. Il Piano individuava i corsi d'acqua da sottoporre a fasciatura (Fasce A.B.C) e, per gli altri, i criteri per la definizione delle aree soggette a dissesto e a varia pericolosità, con relative costituzioni di vincoli, prescrizioni e destinazioni d'uso, indicate specificamente nelle Norme di Attuazione e con riferimento ad una cartografia a varie scale sino ad un dettaglio 1:25.000.

Nelle Norme di Attuazione si definivano anche usi particolari come le attività estrattive e gli impianti di depurazione lungo le fasce dei corsi d'acqua ma non si faceva mai menzione delle attività di uso delle acque e delle relative derivazioni per uso irriguo o idroelettrico.

Il PAI aveva previsto peraltro l'entrata in vigore differita, attraverso una norma transitoria che dava ai Comuni 18 mesi di tempo per effettuare le verifiche di compatibilità con lo stato del dissesto idraulico ed idrogeologico del proprio territorio, termine poi modificato con DPCM 30 Giugno 2003. Il processo di verifica, denominato di "adeguamento al PAI", in realtà consentiva ai Comuni di aggiornare e modificare il PAI stesso ad una scala più adeguata alla pianificazione di livello comunale.

Nel tempo si è creata una situazione che vede Comuni che, a seguito di Conferenze programmatiche, risultano dotati di uno strumento urbanistico compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, ossia "adeguati al PAI" e Comuni che ancora non hanno raggiunto tale adeguamento.

I comuni adeguati al PAI riportano nel loro strumento urbanistico, oltre alle classificazioni di cui alla Circ. 7LAP96, alle fasce di cui all'Art. 29 e le fasce di cui al RD, anche le classificazioni di pericolosità indicate nelle NA del PAI.

Tralasciamo per il momento le fasce di carattere paesaggistico ambientale e le delimitazioni del vincolo idrogeologico e restiamo al tema della possibilità di realizzare opere di derivazione e restituzione nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ancorchè definiti come pericolosi.

Con la nuova legge regionale 25 Marzo 2013, n3 "Modifiche alla legge regionale 5 Dicembre 1977, n.56" vengono introdotte modifiche importanti per quanto concerne la produzione di energia da fonte idrica.

Il nuovo Art. 29, al punto 3, recita infatti: "*Nelle fasce di rispetto di cui al primo comma sono consentite le utilizzazioni di cui al primo periodo del 3° comma dell'Art. 27, **nonché attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica***"

Il nuovo Art. 31, anch'esso modificato recita:

Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica.

1. Nelle zone a pericolosità elevata individuate nei PRG vigenti a seguito dell'adeguamento al PAI o alla normativa regionale in materia o, per i comuni non adeguati al PAI, nelle fasce di cui all'art. 29 e negli ambiti individuati in dissesto dal PAI medesimo, possono essere modificate o realizzate, previo parere vincolante della Regione di verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità dell'area, le opere di interesse pubblico di cui al comma 2.

2. 1 bis. Con provvedimenti della Giunta Regionale sono individuate le strutture regionali deputate al rilascio del parere di cui al comma 1, nonché i casi in cui lo stesso si rende necessario, escludendo quelli per cui le valutazioni siano effettuate nell'ambito di altri provvedimenti.

2. Le opere autorizzabili, nel rispetto della vigente normativa, nonché degli strumenti di pianificazione di livello sovra comunale, non previste dai Prg vigenti e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, devono essere dichiarate di pubblica utilità ed essere attinenti:

a) alle derivazioni d'acqua.

b) ad impianti di depurazione;

- c) ad impianti di distribuzione a rete;*
- d) ad infrastrutture viarie e ferroviarie;*
- h) all'erogazione di pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo.*

Circa la dichiarazione di pubblica utilità di un impianto di energia da fonte rinnovabile si deve ricordare che il principio è stato dettato per la prima volta nell'Art.1, comma 4 della Legge 9 Gennaio 1991, che afferma anche che le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti.

Il principio è poi stato ripreso dall'art. 12 del Dlgs 29 Dicembre 2003, n. 387.

E' ormai appurato in giurisprudenza che la concessione di derivazione deve essere assentita a prescindere dalla disponibilità dei suoli e successivamente sarà l'operatore a decidere se sia il caso di avviare un procedimento espropriativo attraverso la dichiarazione di pubblica utilità o trovare un accordo con i privati proprietari dei terreni.

Appare ormai anche chiaro che l'autorizzazione alla derivazione costituisce automatica dichiarazione di pubblica utilità.

Un ulteriore aspetto riguarda le motivazioni di eventuale diniego all'autorizzazione che deve essere giustificata da elementi di danno ambientale o alla salute pubblica o con contraddizioni con altri progetti di interesse pubblico.

Innanzitutto va ribadito che non rientrano in queste motivazioni i pareri contrari non motivati dei Comuni .

Nella dialettica infatti dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica , il parere contrario opposto dal comune sul sito su cui deve sorgere l'impianto svolge la mera funzione di rappresentazione degli interessi della comunità locale ed è rimesso alla valutazione discrezionale della Regione che, nella formulazione dell'atto conclusivo, rimane libera di recepirne o meno il contenuto (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez.I, 22 Dicembre 2009, n.1345). E' perciò destituito di fondamento l'assunto in forza del quale il Comune sarebbe titolare di un potere di veto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sz VII, 15 Gennaio 2010, n.157).

Resta invece impregiudicata la necessità di acquisizione, all'interno della Conferenza dei Servizi, del positivo parere idraulico sulle opere che insistono sugli alvei e sulle sponde, nell'ambito della fascia di rispetto di 10 m, e del parere di compatibilità geologica e geotecnica sulla stabilità delle opere sulle fasce spondali e sui versanti, così come tutti gli altri pareri di natura paesaggistico ambientale.

Nell'ambito del procedimento unico di cui al D Lgs25 Dicembre 2003, n.387, devono essere affrontati quindi tutti gli aspetti riguardanti la compatibilità tecnica e normativa delle proposte di impianti di derivazione idroelettrica:

- Compatibilità idraulica con la situazione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua demaniali.
- Compatibilità con la pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, sia per i comuni adeguati al PAI, che per quelli non ancora adeguati.
- Compatibilità geologico-geomorfologica –idrogeologica delle fasce spondali e dei versanti.
- Compatibilità ambientale e paesaggistica.

Una volta acquisito il parere di compatibilità tecnica e normativa, l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità che consente l'acquisizione delle aree private.

L'autorizzazione unica costituisce anche, qualora necessario, automatico procedimento di variante.

Nel caso, assolutamente comune, in cui le fasce spondali siano gravate da classificazione IIIa, da fasce relative all'Art. 29 o da fasciatura PAI, non risulta necessario alcuno "svincolo geologico" con procedura autonoma da parte del Comune o di altri Enti sovraordinati, in quanto già compreso nel procedimento unico, dove tutti gli Enti sono rappresentati.

Tuttavia, con l'abrogazione dell'Art. 31 della L.R. 56/77, le procedure di cui sopra hanno reso necessario alcuni approfondimenti e chiarimenti, per cui la Giunta Regionale, in data 9 Dicembre 2015 ha approvato la Deliberazione n.18-2555 - Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'Art. 31 della L.R. n.56/77 ai sensi della legge regionale 11 Marzo 2014 n.3 "Disposizioni regionali in materia di

semplificazione”, e sostituzione del paragrafo 7 della part 1 dell’allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014.

L’abrogazione di cui sopra, secondo la deliberazione n. 18-2555 ha determinato che” *il momento nell’ambito del quale valutare la compatibilità tecnica delle opere pubbliche non altrimenti localizzabili, rispetto alla pericolosità dell’area su cui insiste l’opera* “ possa essere duplice e alternativamente:

- *“Lo strumento urbanistico”*
- *“Il procedimento di approvazione o autorizzazione dell’opera”*

A questo punto la Circolare apre una casistica fra:

- Comuni che si devono ancora adeguare al PAI e per i quali è necessario che in fase di adeguamento gli stessi stabiliscano come norma di PRG, quali tipologie di opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili siano compatibili con le classi IIIA di cui alla Circolare 7/LAP/96, per le aree a pericolosità geologica elevata e molto elevata;
- Comuni con PRG adeguato al PAI, in cui si fa ancora esplicito riferimento all’Art. 31, e pertanto, per la realizzazione di un’opera non espressamente prevista *“la compatibilità dell’intervento con l’equilibrio idrogeologico dell’area è valutato dalla Direzione OOPP nell’ambito del procedimento di variante al PRG, qualora necessaria , ovvero nell’ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell’opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile del procedimento”*

Sembrerebbe pertanto che il testo della determina lasci non chiara la situazione autorizzativa per quei Comuni non ancora adeguati al PAI in corso o meno di adeguamento, come appunto il Comune di Sabbia.

L’equivoco è tuttavia sciolto nell’allegato 1 a detta Circolare, al punto 7.1, dove si riprende e chiarisce la casistica di cui sopra, per quanto riguarda il caso in esame, nel modo seguente:

“2: per i PRG non ancora adeguati al PAI e alla Circolare PGR 7/LAP/96, nelle aree in dissesto a pericolosità e rischio elevato e molto elevato (Ca,Cp, Ee, Eb,Ve, Fa,Fq) individuate dal PAI, si applicano i disposti dell’Articolo 9 delle norme di attuazione del PAI per le opere ivi previste e l’autorità preposta al rilascio del parere previsto dal medesimo Art. 9, è individuata nella Direzione Generale OOPP”

A questo punto occorre verificare in primo luogo la condizione di pericolosità individuata dal PAI, operazione, nel caso in esame, già eseguita e riportata nella Relazione Geologica allegata al progetto, al paragrafo 5.2 Strumenti Urbanistici Comunali, nel quale contesto è stato verificato che, secondo l’Atlante del PAI, tutto l’alveo del torrente Sabbiola è considerato come aree a pericolosità molto elevata di tipo lineare (Eel), mentre l’ubicazione dell’edificio di centrale è situata a valle di un’area di conoide classificata come area non protetta (Ca).

L’art. 9 del Pai indica, per ciascuna tipologia di dissesto le *“Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”*

In ciascuna delle due tipologie di dissesto di cui sopra (Ee e Ca) sono consentite alcune trasformazioni fra cui, in ambedue le tipologie, le seguenti:

“ Le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni”.

“ la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, riferite a servizi pubblici essenziali, non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti”

Si pone quindi, per ulteriore chiarezza, il quesito se un impianto di derivazione e restituzione idroelettrica sia identificabile come infrastruttura lineare o a rete e se sia riferibile ad un servizio pubblico essenziale.

Nel primo caso si è fatto riferimento al Dlgs 27/12/2004, n.330 che integra il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 327/2001), che parla espressamente di infrastrutture lineari energetiche (gasdotti, elettrodotti,oleodotti , , ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi

Nel secondo caso si è consultato il documento CCNL 06.07.1995, Art. 1 – *Servizi pubblici essenziali* che annovera al punto d) la *Produzione e distribuzione di energie e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi.*

A conclusione del percorso, si deve ritenere che, nel caso in esame, il parere di compatibilità dell'impianto debba essere espresso dal settore OOPP DELLA Regione Piemonte, all'interno del procedimento unico, ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

Ovviamente il settore dovrà operare nel rispetto della normativa di cui alla Circ. 7/LAP/96 e quindi *“previa verifica di compatibilità ambientale e con i caratteri geomorfologici delle aree”*, nonché delle N.A. del PAI, all'Art. 8, che considera assentibili tali tipologie di opere *“previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente (come abbiamo visto costituita dal Settore OOPP della Regione Piemonte). Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti”*.

Senza volere in alcun modo sollecitare tale validazione che il Settore dovrà esplicitare o meno nell'ambito del procedimento, non si può non osservare che il progetto ha verificato e esplicitato la compatibilità ambientale dell'intervento e la sua compatibilità con i caratteri geomorfologici dell'area della zona di presa e della zona di restituzione, ha

esaminato e individuato lo stato di dissesto presente, sostanzialmente rappresentato dalla dinamica idrogeologica e idraulica, ha quantificato le portate di piena e il relativo trasporto solido, utilizzando i modelli accreditati dalla Regione Piemonte, ha valutato e previsto le caratteristiche delle opere in relazione alla loro sicurezza relativa all'esercizio delle funzioni a cui sono destinate, nonché delle aree limitrofe che possono risentire delle modifiche indotte dall'intervento.

Tutte le verifiche di cui sopra hanno consentito di affermare che l'opera prevista, sia in fase di realizzazione, che in fase di esercizio, risulterà compatibile con i caratteri ambientali e geomorfologici delle aree e non produrrà incrementi della pericolosità geomorfologica, sulle aree limitrofe all'opera di presa, alla centrale di produzione e all'opera di restituzione e, al contempo, le opere stesse, da considerarsi di interesse pubblico, saranno realizzate in modo da garantirne i requisiti di sicurezza propri.

Il Proponente

CR Facility Srl

C.R. FACILITY S.R.L.
Via De Amicis, 11
28021 BORGOMANERO (NO)
P.I. 02339480036 - REA/NO-230294
Società ad unico socio **CRUM S.p.A.**

I Tecnici

Dott. Ing. Roberto Donetti



Dott. Geol. Italo Isoli

